

Rav Riccardo Pacifici

I regolamenti della
Scuola italiana a Venezia
nel secolo XVII

Estratto da
“La Rassegna Mensile di Israel”
Novembre-Dicembre 1930

Digitalizzato da
www.torah.it
nel 2017-5777

I regolamenti della Scuola italiana a Venezia nel secolo XVII

INTORNO all'origine e al primo sorgere dei Templi o Scuole di Venezia ebraica poco, purtroppo, ci è dato conoscere fino ad oggi. Se si eccettua la data di fondazione delle varie Scuole(1) e pochi particolari circa i riti liturgici (Minaghim) appartenenti alle medesime, null'altro sappiamo circa la vita che pur dovette svolgersi entro e all'ombra di queste vetuste Sinagoghe che stanno tutt'oggi a testimoniare il passato splendore della gloriosa comunità veneziana. Tuttavia, per varî indizi, possiamo supporre che le singole Scuole, cui facevano capo altrettante distinte comunità o « nazioni », dovevano essere, insieme alle Accademie di Studio (2) che da quelle si distaccavano, veri centri e focolai di sapere ebraico; ma ad ogni modo una ricostruzione storica di tutta la molteplice vita organizzata nelle varie Scuole e di tutte le attività ebraiche che da esse traevano origine, non sembra fino ad ora possibile.

Mosso dal desiderio di portare un sia pur modesto contributo alla conoscenza della vita delle Scuole veneziane nei secoli scorsi, ho intrapreso l'esame e lo studio di uno dei pochissimi documenti (forse, fino ad oggi, l'unico di qualche importanza) che sono tuttora a disposizione di chi ama ricercare le memorie ebraiche del Ghetto di Venezia. Il documento in parola è tanto più interessante in quanto completamente redatto in lingua ebraica e in uno stile chiaro, quasi direi elegante: trattasi di un grosso manoscritto, ottimamente conservato, appartenente alla Scuola di rito italiano e attualmente depositato nella Biblioteca del Talmud Thorà di Venezia ove io ho potuto consultarlo. Il manoscritto potrebbe considerarsi un Registro (così esso

(1) V. a questo riguardo il pregevole studio di A. OTTOLENGHI, « *Leon da Modena* » in estr. dalla *Rivista di Venezia*, luglio 1929, pag. 6 nota.

(2) Di queste Accademie, chiamate qua a Venezia « Medrascim », ancora esiste la precisa ubicazione ed anche il nome particolare che le distingueva. In alcune di esse si continuò a studiare fino alla metà del secolo scorso e oltre.

infatti viene qualificato nel Testo col termine ebraico: «Pinkès») contenente, oltre ai vari regolamenti o statuti («Regolazioni») della Scuola, anche i verbali delle riunioni tenute dall'Assemblea di quella che potrebbe chiamarsi la Comunità degli Ebrei «Italiani» di Venezia (1). I Regolamenti di cui sopra si riferiscono naturalmente all'organizzazione della Comunità in generale e in particolare alla vita interna del Tempio sul cui ordinamento si danno le più precise disposizioni. Non potendo qui offrire alcuni saggi estratti dal manoscritto, mi riservo più oltre di dare un riassunto delle norme principali che regolavano l'attività della Scuola italiana; ma sono prima necessari altri pochi chiarimenti intorno al contenuto generale del nostro Manoscritto. Come ho accennato, una larga parte di quest'ultimo contiene la trascrizione completa dei regolamenti della Comunità e il manoscritto si apre infatti con lo Statuto deliberato nell'anno 5404 (1644); a quello è premesso un elenco nominativo dei componenti l'Assemblea del «Kaâl» italiano nel 1644 e un verbale di seduta dello stesso anno nel quale, riferendosi a precedenti deliberazioni (evidente allusione e riprova di altri registri andati poi perduti), si ricorda che, allo scadere dei dieci anni di durata del regolamento precedente, è fatto obbligo all'Assemblea del Kaâl («Váad») di rinnovare o rivedere detto regolamento. Come si rileva infatti anche dai vari statuti e dalle altre notizie del manoscritto, nei sei mesi anteriori al termine del decennio, l'Assemblea doveva nominare una commissione di membri che, dapprima in numero di quattro, poi ridotti a tre, avevano l'incarico di rivedere, correggere, o completamente mutare la precedente «Regolazione»; essi ricevevano infatti l'appellativo di «Regolatori» (2). Era dato loro pieno potere circa le modificazioni da apportare allo Statuto, ma le loro decisioni avevano naturalmente valore effettivo soltanto se prese a maggioranza. A riprova di quanto or ora abbiamo detto, ci è dato osservare, scorrendo il nostro Registro, che ogni dieci anni, a cominciare dall'anno 1644, si apportano modificazioni, ritocchi ecc. ai precedenti statuti che per altro talvolta si approvano senza verun cambiamento. Fra il testo poi di una «Regolazione» e l'altra sono contenuti i verbali delle sedute dell'Assemblea coi prov-

(1) È assai probabile che anche presso le altre Scuole di Venezia esistessero registri simili al nostro che andarono di poi smarriti.

(2) Questa qualifica trovasi così trascritta in caratteri ebraici nel nostro manoscritto insieme ad altre parole italiane che nel presente studio vengono segnate tra virgolette. Ricordiamo qui i nomi dei «Regolatori» dei due statuti di cui ci occupiamo; per il primo, quello del 1644, essi furono: Sabbatai Sezzi, Abraham Melli, Mordchai Bar Simhà, Izchak Bar Iehudà Volterra; per il secondo del 1654: Abraham Franzin, Hizkià Levi, Scelomò Porto, Izchak Volterra.

vedimenti relativi al funzionamento della comunità e del Tempio Italiano. Il testo di ogni «Regolazione» approvata è preceduto o seguito dai nominativi di tutti i «Componenti l'Assemblea degli Italiani» con diritto di voto; e infine, nelle ultime pagine del manoscritto, è conservata una lista degli arredi sacri di proprietà del Tempio, lista redatta parte in italiano, parte in ebraico, cui segue, in ordine cronologico, l'elenco di tutti i «Parnasim» che furono in carica per ciascun anno dal 5410 (1650) al 5523 (1763).

D'altra parte il nostro registro arriva sino allo statuto approvato per il decennio che si inizia con l'anno 5464 (1704), ma anche quest'ultimo decennio resta interrotto perchè le notizie non sono complete che sino all'anno 5471 (1711). Il nostro documento abbraccia tuttavia oltre 60 anni, che non sono certo per noi privi di interesse, tanto più se si pensa che una prima parte di questo periodo corrisponde agli ultimi anni della vita del famoso Rabbino Leon da Modena (1) che, com'è noto, esercitò appunto il suo ministero nella Scuola Italiana di Venezia. È da lamentare che non siano in nostro possesso anche i precedenti registri che ci permetterebbero di ricostruire al completo la vita e la storia della Sinagoga di Rito Italiano dalle sue origini sino ad un'epoca relativamente più prossima a noi. Dovendoci pertanto limitare alle fonti che sole sono a nostra disposizione, daremo nelle pagine che seguono un'idea sommaria degli statuti della Scuola Italiana, tenendo presente i primi due approvati negli anni 1644 e 1654 e riservando ad uno studio più completo l'esame delle successive «Regolazioni» e di tutte le altre notizie contenute nel verbale e inserite tra il testo di una deliberazione e l'altra per la durata del corrispondente decennio. Nella nostra trattazione seguiremo lo stesso ordine che è mantenuto nella redazione completa dei vari regolamenti di cui ci occupiamo.

La Comunità e le assemblee.

La Comunità degli Ebrei «Italiani» (Váad), secondo lo Statuto dell'anno 1644, era costituita da coloro che fino ad allora ne facevano parte di diritto, e da chiunque, dopo aver frequentato per dieci anni la Scuola (Bed-Akkenêsed) e aver pagato la tassa per il suo posto in detta Scuola, fosse stato di poi eletto dalla Assemblea (presenti almeno tre quarti dei suoi componenti) e accolto definitivamente in seno alla

(1) Su Leon da Modena v. il surricordato studio dell'Ottolenghi e la recente Bibliografia ivi riportata. Più d'una sono le notizie contenute nel nostro Registro relative al dotto Rabbino veneziano che, a quanto si desume, era circondato, nella sua Comunità, da viva simpatia e da alta considerazione.

medesima. Lo statuto dell'anno 1654 dispone inoltre che potevano essere eletti a far parte del Váad anche i figli degli attuali componenti, purchè avessero superato l'età di trent'anni; la loro designazione doveva però prima essere fatta dai Parnasim e poi convalidata dall'Assemblea.

Alla morte di uno dei componenti il Váad, il figlio maggiore del defunto, dall'età di diciotto anni in poi, poteva subentrare nel posto occupato dal padre, e non era necessario che la sua nomina fosse approvata dall'Assemblea. Però il figlio, se voleva godere di questo privilegio, doveva, entro un mese dalla morte del proprio genitore, regolare il pagamento degli eventuali debiti del padre verso la scuola, altrimenti veniva considerato come uno degli estranei alla Comunità (Hizonim). Era altresì riguardato come tale chiunque, pur facendo parte del Váad, avesse acquistato un posto in altro Bed-Akkenêsed e si fosse tenuto lontano da quello degli «italiani» durante le solennità delli «lamin Noraim». A questo riguardo anzi la «Regolazione» del 1654 stabilisce che sarebbe stato considerato estraneo al Váad anche colui che, senza legittimo motivo, si fosse recato in altra Scuola per dieci Sabati consecutivi.

Le Assemblee del Váad si tenevano nel Bed-Akkenêsed. Esse non avevano validità legale, e di conseguenza le deliberazioni prese («parti») sarebbero state nulle, se a dette Assemblee non avessero partecipato almeno due terzi dei componenti il Váad risiedenti in città e che non si fossero trovati legittimamente impediti.

Le Assemblee venivano indette dai Parnasim i quali incaricavano il Sciammasc del Tempio perchè informasse della convocata riunione tutti i componenti il Váad. Chi tardava di un'ora a presenziare all'Assemblea era sottoposto alla multa (1) di mezzo ducato; la stessa ammenda doveva pagare chi si fosse assentato durante la riunione. La multa veniva portata a cinque ducati per colui che durante l'Assemblea si fosse astenuto dal votare («Ballottare»). Il sistema di votazione veniva chiamato «Bossoli e Ballotte» e di qui la denominazione parallela «ballottare» per indicare l'atto di deporre la propria scheda («balla o ballotta») nell'urna elettorale. Non era ammessa la votazione per delega, nè era consentito il diritto di voto agli impiegati della Comunità («Salariati») (2); si faceva eccezione per il Rabbino Leon da Modena che, a quanto sembra, anche anteriormente alla «Regolazione» del 1644 godeva di

(1) Gli introiti delle multe venivano devoluti per metà alla magistratura dei Cattaveri (che si occupava delle questioni riguardanti gli Ebrei) e per metà alla cassa del Tempio.

(2) È interessante l'uso tuttora corrente di questa espressione qui a Venezia.

questo privilegio. Gl'impiegati del Kaàl, durante la votazione dovevano ritirarsi dalla seduta, anche se facenti parte del Váad; e nessun estraneo poteva assistere a qualsiasi riunione dell'Assemblea sotto pena di un ducato.

Trattandosi di deliberare sulla nomina agli uffici del Bed-Akkenèsed (Hazan, Sciammasc ecc.) venivano naturalmente esclusi dal voto i congiunti (Pesulim) dei concorrenti alla carica vacante.

Se, dopo l'Assemblea, qualcuno riteneva di dover sollevare dubbi intorno alla validità della votazione, doveva, entro tre giorni, informare i Parnasim, e questi avevano facoltà di ripetere la votazione, se ciò fosse sembrato loro opportuno.

Il segretario (Sofèr) doveva prendere nota di ogni deliberazione approvata durante le Assemblee e trascrivere il verbale nel registro del Bed-Akkenèsed.

Parnasim e loro principali prerogative.

Ai Parnasim era affidata la direzione completa non solo del Bed-Akkenèsed ma anche di tutta la Comunità e pertanto il loro ufficio non era, come oggi, strettamente delimitato alle cose del Tempio, ma si estendeva agli interessi generali (soprattutto a quelli di carattere amministrativo) del Kaàl «Italiano».

I Parnasim, in numero di tre, venivano eletti dal Váad ogni anno, quindici giorni avanti il capo mese di Elul; restavano dunque in carica da questa data alla medesima dell'anno successivo. I Parnasim eletti non dovevano risultare parenti fra loro (Pesulim).

Dopo l'avvenuta elezione, e non più tardi di tre giorni, i Parnasim accompagnati dal Rabbino, dovevano recarsi davanti all'Harôn Hakôdesc del Tempio e ivi, sulla Torâh, giuravano di restare fedeli agli statuti vigenti nella Comunità.

Fra le mansioni attribuite ai Parnasim viene indicata quella della distribuzione delle Mizvòd e delle chiamate alla lettura della Torâh (1), mansioni, queste, che sono rimaste in uso anche presso di noi tuttodì. Per i primi quattro mesi dell'anno in corso fungeva da Parnàs nel Tempio, quello dei tre Parnasim che aveva conseguito maggior numero di voti nelle elezioni; poi gli altri due seguivano a turno nei mesi successivi. Durante le feste e le solennità la distribuzione delle Mizvòd doveva però avvenire in comune accordo fra i tre Parnasim. Altre minuziose regole, che ometto per brevità, disciplinavano con

(1) Nessuno poteva essere chiamato a Séfer coi titoli rabbinici (Rav, Haver) se non dietro autorizzazione del Rabbino della Comunità.

molta esattezza quanto aveva attinenza con questo argomento, dimostrando così per esso, come per altri aspetti della vita del Bed-Akkenêsed, quanto fosse sentita la dignità di tutto ciò che si riferiva alla pubblica Tefillâh.

Ai Parnasim erano anche demandati compiti di indole amministrativa e questi, a giudicare da quanto ne riferiscono gli Statuti, non sembra che fossero di scarsa importanza. Ad esempio spettava a loro sollecitare il pagamento delle tasse, offerte ecc. da parte di quelli che erano considerati ritardatarî; i Parnasim, entro sei mesi dal giorno in cui entravano in carica, dovevano assolvere questo ufficio, usando di tutti i mezzi che erano in loro potere. Così, fra l'altro, la sera di Kippur essi disponevano perchè il Sciammasc bandisse solennemente nel tempio i nomi di coloro i quali non erano ancora in regola coi pagamenti e non tralasciavano di far annunziare se non i nomi di quelli che avessero lasciato a garanzia un pegno corrispondente all'entità del debito. Sempre al fine di ottenere una certa regolarità nei pagamenti dovevano invigilare che i segretari (Gabbâim) mantenessero con la dovuta precisione i registri su cui erano segnate le somme dovute dai singoli privati al Tempio.

Allo scadere dell'epoca in cui si doveva pagare l'affitto (1) del Bed-Akkenêsed, e cioè di sei in sei mesi, i Parnasim dovevano curare detto pagamento senza ritardo alcuno; ed anche se nella cassa del tempio non vi fossero stati fondi disponibili, essi avevano obbligo di provvedere egualmente, anticipando del proprio la somma dovuta.

Circa le spese inerenti al tempio, essi avevano facoltà di dare effetto a quelle di non grande entità e che occorreano più comunemente; per le altre (e cioè lavori e restauri del Bed-Akkenêsed, compra di oggetti sacri ecc.) dovevano chiedere l'approvazione del Vâad. Analogamente non avevano che piccole somme a disposizione per i poveri di passaggio, somme che peraltro non potevano essere largite se non dietro autorizzazione dei Rabbini della Comunità.

Allo scadere del loro ufficio i Parnasim uscenti dovevano consegnare a quelli che a loro subentravano nella carica un esatto rendiconto di tutte le entrate e uscite che si erano verificate durante l'anno precedente; insieme a questa dimostrazione finanziaria dovevano far passare nelle mani dei nuovi amministratori le somme rimanenti che senz'altro venivano depositate nella cassa del Tempio («Scrigno»).

(1) Anche l'attuale ubicazione del Tempio italiano dimostra chiaramente che esso non è un edificio a sè, ma fa parte di uno stabile comune, composto di diversi appartamenti. Naturalmente in epoca successiva a quella di cui trattiamo, i locali del tempio passarono in proprietà della comunità italiana.

Le altre cariche pubbliche.

Oltre alla carica dei Parnasim, altri uffici pubblici, sempre a carattere onorario, esistevano presso la Scuola degli ebrei «italiani». I designati a questi uffici di minore importanza venivano nominati coi Parnasim ed esercitavano essi pure le loro mansioni per la durata di un anno. Le cariche onorarie cui ho accennato avevano anch'esse relazione col funzionamento col Bed-Akkenèsed o si svolgevano comunque attorno a quel centro di vita ebraica; eccone le precise denominazioni: 1. *Segretari* (Gabbâim); 2. *Preposto all'olio per illuminazione* (Scêmen Lammaôr); 3. *Preposto alle offerte per gli ebrei di Palestina*; 4. *Tesoriere responsabile della cassa* («Scrigno»). Non saranno superflui alcuni pochi chiarimenti intorno alle mansioni inerenti a ciascuna delle cariche suindicate.

Segretari (Gabbâim). Erano due e funzionavano sei mesi ciascuno, cominciando dal primo eletto, cioè da quello che aveva raccolto maggior numero di voti. Avevano il dovere di registrare tutte le Mizvòd che venivano acquistate all'incanto e tutte le offerte, curando con diligenza l'esazione delle somme dovute dai singoli privati e consegnando periodicamente ai Parnasim un rendiconto dei fondi raccolti.

Sembra che pochi fossero coloro che volentieri si disponevano ad accettare l'ufficio di Gabbâi e perciò la «regolazione» stabilisce che a questo ufficio potevano essere chiamati anche i figli o fratelli dei componenti il Váad sebbene non facenti parte legalmente di quest'ultimo; veniva proposta anzi, come premio, la nomina al Váad a chi, per tre anni consecutivi, si fosse prestato con rettitudine a disimpegnare le mansioni di Gabbâi.

Preposto all'olio per illuminazione (Scêmen Lamaôr). Doveva ogni vigilia di sabato e di Moèd recarsi, accompagnato dal Sciammasc, o inviare questi, presso tutti gli appartenenti alla Comunità degli «italiani» per chiedere la contribuzione personale al Scêmen Lamaôr, in natura o in denaro. L'olio e i denari raccolti servivano naturalmente per l'illuminazione del tempio. Egli era altresì obbligato a tenere la registrazione delle offerte a lui pervenute e delle spese che doveva sostenere, consegnando il rendiconto al suo successore nella carica, alla presenza dei Parnasim.

Preposto alle offerte per gli ebrei di Palestina. Negli ultimi giorni delle varie feste e nel giorno di Kippur, colui che era designato a questo ufficio doveva recarsi attorno per il Tempio, accompagnato dal Hazàn e dal Gabbâi, invitando i singoli privati a fare offerte per gli ebrei

poveri di Palestina; egli si recava anche nella Tribuna delle donne per accettare le loro particolari oblazioni. Le somme che successivamente venivano raccolte, insieme ai proventi di una speciale cassetta sita all'ingresso del Tempio (1), erano destinate agli ebrei poveri «italiani» risiedenti a Safed (2), e venivano colà inviate alla prima occasione (3). Dette somme potevano essere anche depositate provvisoriamente nella Cassa del Tempio, in attesa di essere dedicate al loro fine; però durante questo periodo, nessun dei preposti poteva usare di quel denaro per qualsivoglia scopo. Allo scadere dall'ufficio, il Preposto alle Offerte per gli Ebrei di Palestina dava anch'egli il rendiconto al successore, consegnando le ricevute provenienti dalle località ove i denari erano stati inviati.

Tesoriere responsabile della cassa («Scrigno»). Aveva in consegna una delle due chiavi della cassa («Scrigno»); la seconda chiave infatti era tenuta, a turno, da uno dei tre Parnasim. Nello scrigno erano custoditi, oltre agli arredi sacri appartenenti al tempio, i fondi liquidi disponibili e le scritture più importanti. Un registro speciale doveva contenere la distinta di quanto era raccolto nello scrigno. Quando necessitava prelevare somme od oggetti dal luogo dov'erano depositati, intervenivano il Tesoriere e i Parnasim e insieme eseguivano i prelevamenti. A nessuno infatti singolarmente era lecito, in qualsiasi tempo, togliere alcunchè dalla cassa della Comunità.

*Scelta del Hazàn e del Sciammàsc
Loro doveri — Particolari relativi alle Tefillòd.*

Le due principali cariche retribuite, esistenti presso la Comunità, erano quelle del Hazàn e del Sciammàsc. A quanto si rileva dal nostro

(1) Sono tuttora visibili non solo nel Tempio italiano, ma anche negli altri Templi di Venezia, queste speciali cassette destinate a raccogliere l'obolo per Erez Israel.

(2) Il manoscritto ricorda appunto questa città come dimora prescelta degli ebrei «italiani». E noto che soprattutto dall'Italia e dalla Germania giungevano le offerte volontarie agli Ebrei che, provenendo da quelle contrade, si erano stabiliti in Erez Israel. Per i viaggi in Palestina e per la residenza di ebrei colà durante il medioevo, cfr. il recente studio di H. J. ZIMMELS, «*Erez Israel in der Responsen-litteratur des späteren Mittelalters*», in M. G. W. J., 1930. Heft 1/2 Januar-Februar.

(3) In una copia di una lettera mantenuta nel nostro Manoscritto e riferentesi quasi certamente alla seconda metà del sec XVII, è ricordato appunto l'invio di una somma di denaro a ebrei italiani residenti a Safed, invio fatto per tramite di Rabbini ai quali anzi viene lasciata libera facoltà di ripartire la somma fra i bisognosi. Di questi si ricordano anche alcuni nomi e precisamente un Rabbino Daniel, un Uzià Finzi, un Menahem Camerino.

documento, essi venivano eletti dietro bando di concorso che era emesso in tempo utile dai Parnasim e pubblicato presso tutte le Scuole di Venezia. Risultava eletto quel concorrente che otteneva maggior numero di voti da almeno due terzi dell'Assemblea. Una volta eletti, il Hazàn e il Sciammàsc, non restavano definitivamente in carica, ma la loro nomina doveva esser riconfermata di anno in anno; tuttavia, anche se non erano rinnovati nell'ufficio, era loro lecito prender parte al concorso.

Le attribuzioni del Hazàn non erano esclusivamente quelle che sono proprie di quest'ufficio oggidì; per vari indizi infatti si può asserire che il Hazàn presso gli Ebrei «italiani» (e probabilmente anche presso quelli degli altri Minaghim) non aveva soltanto il compito di recitare in pubblico la Tefillah, ma aveva anche mansioni di insegnamento nel Bed-Akkenèsed e fuori, sicchè, se proprio egli non era il Rabbino della Comunità, quale noi intendiamo oggi, certo aveva di questo alcuni degli attributi principali (1). Infatti noi troviamo che fra gli obblighi inerenti all'ufficio del Hazàn v'era quello di tenere ogni sabato al mattino una lezione a carattere divulgativo (Deràsc) e quello di spiegare ed illustrare, ogni lunedì e giovedì, dopo la lettura del Séfer, alcuni principii riguardanti la vita pratica (Dinim). Il Hazàn doveva inoltre impartire l'insegnamento ai ragazzi ebrei e infatti, tra l'altro, la sera di uscita di sabato istruiva i suoi allievi nella recitazione di alcuni brani liturgici. D'altra parte egli era tenuto a presenziare nel Bed-Akkenèsed durante le tre Tefillòd quotidiane e recitava in pubblico le medesime; tuttavia, specialmente nei giorni solenni, l'ufficiatura pubblica era affidata anche ad altre persone, come vedremo più avanti. Il Hazàn era infine anche lo Scriba (Sofêr) della Comunità e come tale doveva disimpegnare questo ufficio quando ve ne fosse necessità; fra l'altro aveva l'obbligo di rivedere ed eventualmente correggere il Séfer, ogni vigilia di sabato e di festa, prima delle relative letture pubbliche.

Il Sciammàsc doveva naturalmente presenziare nel Bed-Akkenèsed tutte le volte che si riuniva il pubblico ed essere a disposizione per i bisogni del Tempio. Ogni vigilia di sabato o di festa egli era tenuto a recarsi, insieme o per incarico del preposto al Scêmen Lammaôr, presso

(1) Una riprova che l'Ufficio di Hazàn si avvicinasse, in parte, a quello del Rabbino odierno, si ha dal fatto che l'illustre Leon da Modena è considerato il Hazàn del Tempio «italiano» ed egli è esplicitamente ricordato, con elogi ed espressioni onorifiche, in quel punto della «regolazione» ove si tratta dei doveri del Hazàn. Ricordiamo anzi qui, per incidenza, che in considerazione dei meriti particolari di Leon da Modena, oltre ad altri pubblici riconoscimenti, la «regolazione» del 1654 stabilisce che il di lui nipote, Isacco Levi, continuasse egli pure a ricoprire l'ufficio di Hazàn, previa riconferma di anno in anno.

le famiglie del Kaàl e raccogliere le offerte per l'olio, in natura o in denaro. Teneva in consegna gli arredi del Tempio e possedeva un inventario di quanto era affidato alla sua custodia; gli arredi e gli altri oggetti non potevano essere in nessun modo prestati da lui a chicchessia, sotto qualsivoglia forma, salvo autorizzazione esplicita dei Parnasim. Il Sciammàsc era tenuto responsabile di tutti i danni che potessero subire gli oggetti a lui dati in consegna e doveva rifonderne il valore nel caso che andassero smarriti.

Per quanto si riferisce alla recitazione delle Tefillòd, i regolamenti di cui ci occupiamo dànno disposizioni precise che noi riassumiamo, ricordando solo quelle che possono avere un interesse particolare.

Una prima importante misura riguardava il testo della Tefillah o meglio l'ordinamento liturgico; sembra infatti che fino all'epoca di cui trattiamo (circa seconda metà del secolo XVII) vi fossero state discussioni intorno all'ordine di recitazione della Tefillah e alle varie parti della medesima nelle diverse ricorrenze. Onde porre termine a queste vertenze, che talora, sembra, assumevano carattere di certa gravità, veniva disposto che il testo ufficiale della Tefillah fosse quello stabilito nel Mahazòr di Rito Italiano, di proprietà della Scuola, ch'era stato redatto dal Rabbino Leon da Modena. A nessuno era lecito, sotto grave pena, di apportare verun cambiamento al testo del rituale liturgico sopraricordato; era pure vietato recitare le Tefillòd con una melodia (Niggùn) diversa da quella che era in uso tradizionalmente presso la scuola e questa proibizione si estendeva non solo alle parti propriamente liturgiche, ma anche alla recitazione dei brani profetici (Aftaròd).

Come ho accennato sopra, l'ufficiatura pubblica nel Bed Akkenèsed non era esclusivamente destinata al Hazàn della Comunità, ma poteva essere affidata anche ad altre persone, opportunamente scelte, e ciò in perfetta conformità al concetto classicamente ebraico del Sciallach Zibbùr (Mandatario del pubblico). La scelta di questi nuovi Hazanim onorarî si effettuava principalmente in occasione degli «Ianim Noraim» ed appunto per queste giornate di solennità ebraica si assegnavano le varie Tefillòd, nonchè l'importante ufficio del «Tokêa'» (suonatore del Sciofàr). L'elezione alle varie Tefillòd avveniva otto giorni prima di Rosc-Ascianâ ed era fatta in seno al collegio dei Parnasim, con intervento dei Parnasim scaduti di carica nel precedente mese. Nel caso che un Parnàs volesse recitare una Tefillah, egli veniva escluso dalla commissione per l'elezione dei Hazanim e al suo posto subentrava un altro membro del Váad (Nichnâs).

Nell'eleggere gli officianti onorarî si dava naturalmente la precedenza ai componenti il Váad, ma potevano essere nominati anche gli altri

assidui frequentatori del Tempio. Coloro che risultavano eletti venivano informati a domicilio dal Sciammàsc e nessuno di questi poteva rifiutarsi, sotto pena di 50 ducati, di recitare la Tefillah per cui era stato chiamato; anzi, salvo grave impedimento, nessuno poteva salire sulla Tevâh e sostituire l'eletto dalla commissione nella recitazione della Tefillah a lui assegnata.

La sera di Kippur venivano pure nominati i due Hatanim per Simhâth Torah; la nomina avveniva per estrazione a sorte fra tutti i componenti il Váad.

*
*
*

Le notizie che qui sopra ho riportate costituiscono quanto di più essenziale e interessante è contenuto, a parer mio, nei due Regolamenti che ho voluto prendere in esame. Altre memorie storiche, sempre relative al funzionamento e alla vita dei Templi Italiani, sono racchiuse nel manoscritto insieme ad altre riguardanti la comunità; è perciò assai probabile che, in seguito allo studio completo e minuzioso di questo importante documento, possa derivare una migliore e più perfetta conoscenza della Scuola Italiana di Venezia: raggiungere questo risultato sarebbe appunto intenzione di chi scrive proseguendo nella presente modesta fatica. Ma ciò che su questo argomento sarebbe soprattutto desiderabile ed augurabile si è che, in seguito a qualche nuovo fortunato ritrovamento, fosse possibile, almeno parzialmente, scoprire le origini prime e la fondazione dei vari Templi di Venezia, sicchè, di conseguenza, fosse lecito lo stabilire più sicuramente gl'inizi storici e il successivo rapido sviluppo di questa vetusta e importante Comunità.

R. PACIFICI.